

STATUTO

Modifica approvata dal Consiglio Generale dell'ANCE
nella riunione del 20 settembre 2018

INDICE

- Pag. 3 Art.1** - Costituzione - Associazioni aderenti
Art.2 - Scopi
- Pag. 4 Art.3** - Sede
Art.4 - Soci dell'ANCE Sardegna
- Pag.5 Art.5** - Durata del rapporto associativo
Art.6 - Contributi associativi
- Pag.6 Art.7** - Organi dell'ANCE Sardegna
Art.8 - Assemblea - Composizione e voti
- Pag.7 Art.9** - Assemblea - Convocazione - Riunioni - Deliberazioni
- Pag.8 Art.10** - Attribuzioni dell'Assemblea
- Pag.9 Art.11** - Consiglio Generale - Composizione
- Pag.10 Art.12** - Consiglio Generale - Attribuzioni
- Pag.11 Art.13** - Presidente - Elezioni e attribuzioni
Art.14 - Vice Presidente - Elezione e attribuzioni
- Pag.12 Art.15** - Tesoriere
Art.16 - Collegio dei Garanti Contabili
Art.17 - Probiviri
- Pag.14 Art.18** - Segretario
- Pag.15 Art.19** - Struttura organizzativa
Art.20 - Patrimonio sociale
- Pag.16 Art.21** - Amministrazione e gestione
Art.22 - Esercizio finanziario - Bilancio
- Pag.17 Art.23** - Adeguamento alle norme-tipo Ance
Art.24 - Rinvio alla normativa ANCE
Art.25 - Rapporti tra l'ANCE Sardegna e CONFINDUSTRIA Sardegna

NORME TRANSITORIE

ART. 1 - COSTITUZIONE – ASSOCIAZIONI ADERENTI

Tra le Associazioni Territoriali della regione Sardegna, aderenti all'ANCE, è costituita a norma dello Statuto dell'ANCE medesima, Unione Regionale Costruttori Edili denominata ANCE Sardegna

ART. 2 - SCOPI

L'ANCE Sardegna non ha fine di lucro.

L'ANCE Sardegna assume la rappresentanza regionale della categoria imprenditoriale inquadrata nel sistema associativo facente capo all'ANCE, in conformità agli accordi tra ANCE e Confindustria sottoscritti il 25 marzo 1992 dai Presidenti Pisa e Pininfarina e il 25 maggio 2016 dai Presidenti De Albertis e Squinzi. A tal fine, svolge le seguenti funzioni:

- a) rappresenta in via esclusiva, secondo le indicazioni formulate dalle Associazioni Territoriali, gli interessi della categoria edile ed affini nei confronti della Regione e nei confronti degli altri enti di livello regionale, nonché articolazioni periferiche regionali di altri Enti pubblici;
- b) esamina, tratta e coordina i problemi generali della categoria a livello regionale, assume le decisioni che di volta in volta si renderanno opportune ed interviene presso autorità, enti ed amministrazioni per la soluzione dei problemi stessi;
- c) effettua il coordinamento degli interessi territoriali della categoria ai fini della loro espressione unitaria nei rapporti con gli organismi esterni a livello regionale;
- d) designa i rappresentanti della categoria in organizzazioni, enti ed amministrazioni a livello regionale, compresi gli organismi ANCE in cui sia prevista una rappresentanza regionale;
- e) esamina i problemi che vengono trattati in seno agli organi decisionali dell'ANCE in cui siano previste competenze e rappresentanze regionali e riporta in tali sedi la volontà dell'ANCE Sardegna; favorisce il coordinamento nelle designazioni e nelle attività dei rappresentanti della categoria negli organi statutari di ANCE;
- f) promuove e cura i servizi di diretta utilità per le Associazioni Territoriali che gli siano delegati dalle Associazioni Territoriali;
- g) promuove ed effettua studi e ricerche su materie di interesse della categoria a livello regionale;
- h) svolge gli ulteriori compiti che potranno essere demandati dall'ANCE e dalle Associazioni Territoriali e compie in genere tutti gli atti che in qualsiasi modo valgano a raggiungere le finalità Statutarie; favorisce la collaborazione e il coordinamento fra

le Associazioni Territoriali salvaguardando e valorizzando gli aspetti e le specificità di eccellenza delle Associazioni Territoriali medesime e, in tale quadro, promuove attività e iniziative di interesse comune per ottimizzare l'uso delle risorse e aumentare la coesione del sistema.

Nello svolgimento della propria attività l'ANCE Sardegna è tenuta a conformare le proprie azioni alle direttive generali dell'ANCE. L'ANCE Sardegna, pertanto, si tiene in stretto collegamento con l'ANCE comunicando gli argomenti posti all'ordine del giorno nelle riunioni degli organi direttivi, trasmettendo i verbali delle riunioni stesse e dando notizia dei problemi insorti a livello regionale che rivestono aspetti di interesse generale della categoria o comunque di particolare importanza o di interesse di altre regioni.

L'ANCE Sardegna è tenuta, su delibera del Consiglio Generale dell'ANCE assunta a norma dello Statuto dell'ANCE medesima, a sospendere o a modificare le proprie azioni che possano risultare in contrasto con le direttive generali dell'Associazione nazionale o comunque pregiudizievoli di interessi della categoria.

Le Associazioni Territoriali della Regione trasmettono all'ANCE Sardegna la documentazione relativa a loro determinazioni che valutano di particolare rilievo e indirizzo politico.

L'ANCE Sardegna ispira la propria azione ai principi di libera iniziativa, della libera concorrenza e a quelli contenuti nel Codice Etico di ANCE che costituisce parte integrante del presente Statuto.

ART. 3 - SEDE

L'ANCE Sardegna ha sede in Cagliari.

ART. 4 - SOCI DELL'ANCE SARDEGNA

Sono soci ordinari dell'ANCE Sardegna:

- a) le Associazioni Territoriali di categoria della Regione
- b) l'ANCE.

L'adesione delle Associazioni Territoriali all'ANCE comporta l'adesione automatica all'ANCE Sardegna.

Non possono far parte dell'ANCE Sardegna Associazioni Territoriali di categoria non aderenti all'ANCE.

ART. 5 - DURATA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato.

Il recesso dall'ANCE dell'Associazione ad essa aderente comporta il recesso dall'ANCE Sardegna, da notificarsi per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 6 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

All'ANCE Sardegna devono essere assicurate dall'ANCE e dalle Associazioni Territoriali che ne fanno parte risorse finanziarie adeguate ai compiti ed alle funzioni che l'ANCE Sardegna medesima è chiamata a svolgere.

Le Associazioni Territoriali aderenti all'ANCE Sardegna sono, pertanto, tenute a corrispondere alla stessa un contributo la cui misura e le cui modalità di riscossione sono disposte annualmente, con effetto dal 1° gennaio, dall'Assemblea di ANCE Sardegna su proposta del Consiglio Generale dell'ANCE Sardegna in conformità di quanto deliberato dall'Assemblea dell'ANCE a norma dello statuto dell'ANCE stessa.

La delibera contributiva dell'ANCE Sardegna deve essere, sollecitamente, trasmessa all'ANCE. L'ANCE Sardegna ha l'obbligo di trasmettere ad ANCE tutta la documentazione comprovante il corretto svolgimento delle attività statutarie secondo le modalità e i termini stabiliti dal Consiglio Generale dell'ANCE.

In particolare, entro il mese di ottobre di ciascun anno, l'ANCE Sardegna deve trasmettere ad ANCE tutti i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Generale, la relazione degli uffici sulle attività svolte, il bilancio consuntivo dell'anno precedente e il bilancio preventivo dell'anno in corso, debitamente approvati.

Il versamento da parte di ANCE del contributo dovuto ad ANCE Sardegna è subordinato all'adempimento degli obblighi sopra descritti ed in caso di inadempimento, ANCE Sardegna decade dal contributo versato per l'esercizio in corso.

È, inoltre facoltà del Consiglio Generale ridurre o revocare il proprio finanziamento in favore di ANCE Sardegna, in ogni caso di inadempimento di ANCE Sardegna o laddove l'attività svolta da quest'ultima non giustifichi l'entità di detto finanziamento.

A tal fine, il Consiglio Generale di ANCE, di concerto con il Consiglio delle Regioni, individua indicatori oggettivi di valutazione delle performance.

Le quote ed i contributi associativi riscossi dall'ANCE Sardegna non sono trasmissibili ad altri soggetti.

ART. 7 - ORGANI DELL'ANCE SARDEGNA

Sono organi dell'ANCE Sardegna:

- a) L'Assemblea
- b) Il Consiglio Generale
- c) Il Presidente
- d) Il Vice Presidente
- e) Il Tesoriere
- f) Il Collegio dei Garanti Contabili
- g) I Proviviri

Per la eleggibilità alle cariche associative si applicano i criteri previsti dallo Statuto dell'ANCE.

Possono ricoprire le cariche associative di Presidente e di Vice Presidente soltanto i componenti gli organi direttivi delle Organizzazioni aderenti.

Il Presidente, il Vice Presidente ed i componenti degli organi direttivi e di controllo di cui al presente articolo, durano in carica quattro anni, con possibilità di rielezione per un ulteriore mandato.

La carica di Presidente dovrà prevedere, preferibilmente, la rotazione tra le Associazioni Territoriali della Regione.

Per gli organi di controllo dopo i predetti mandati consecutivi sono possibili ulteriori rielezioni allo stesso titolo solo dopo un intervallo di almeno un mandato.

Coloro i quali sono chiamati a ricoprire qualunque carica sociale devono uniformarsi al Codice Etico di ANCE e rilasciare autodichiarazione in merito al possesso dei requisiti ivi previsti.

Le cariche associative sono gratuite.

ART. 8 - ASSEMBLEA - COMPOSIZIONE E VOTI

L'Assemblea dell'ANCE Sardegna è composta da:

- a) i Presidenti delle Associazioni Territoriali, o un loro delegato, ai quali è assegnato un numero di voti sulla base del peso associativo dell'ultima Assemblea ANCE di approvazione del Bilancio;
- b) il Presidente di ANCE o suo delegato nell'ambito del Consiglio di Presidenza ANCE, spetta un numero di voti pari a quello minimo tra quelli assegnati alle Associazioni Territoriali;

Ciascun Componente l'Assemblea, in caso di impedimento, può delegare in forma scritta uno dei rappresentanti di cui al comma successivo, appartenente alla stessa

Associazione Territoriale. Ciascun componente non può ricevere più di una delega. Sono Invitati permanenti dell'Assemblea - senza diritto di voto, salvo il caso di delega di cui al comma precedente - tre rappresentanti designati da ciascuna Associazione Territoriale.

Il rappresentante nominato nel corso del quadriennio resta in carica fino alla scadenza del quadriennio medesimo, salvo revoca da parte dell'Associazione Territoriale che l'ha designato.

Decade dalla carica il Componente che dovesse perdere i requisiti di cui alle lettere a) e b) del presente articolo ed il Componente che per tre volte consecutive non partecipi alle sedute.

Decade l'Invitato permanente che per tre volte consecutive non partecipi alle sedute senza giustificato motivo.

Ogni qualvolta si renda vacante un posto di componente l'Assemblea, l'Associazione Territoriale interessata provvederà alla sostituzione con tempestiva comunicazione in forma scritta e comunque entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta di aggiornamento trasmessa dall'ANCE Sardegna.

Partecipano all'Assemblea - senza diritto di voto - il Vice Presidente dell'ANCE Sardegna, il Tesoriere, il Presidente del Collegio dei Garanti Contabili ed i Coordinatori delle Commissioni.

Sono invitati a partecipare alle riunioni i Segretari delle Associazioni Territoriali.

ART. 9 - ASSEMBLEA – CONVOCAZIONE- RIUNIONI - DELIBERAZIONI

L'Assemblea viene convocata entro il 30 giugno di ogni anno per gli adempimenti di cui all'art. 10 ed inoltre ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente dell'ANCE Sardegna o ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei Componenti l'Assemblea o almeno 1/3 dei componenti Consiglio Generale.

L'Assemblea è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci, con lettera raccomandata, o a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), o a mezzo e mail, da inviarsi almeno quindici giorni prima della data della riunione e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione medesima nonché l'ordine del giorno con l'indicazione degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con le medesime forme con un preavviso di cinque giorni.

L'Assemblea è valida quando sia rappresentata la maggioranza delle Associazioni Territoriali componenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti presenti o rappresentati, eccetto quelle di cui al punto e) del successivo art.10, che devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti o dei voti attribuiti.

È, in ogni caso, necessario il voto favorevole di almeno due Associazioni Territoriali aderenti.

Le modifiche Statutarie devono essere sottoposte ai sensi dello Statuto dell'ANCE all'approvazione del Consiglio generale dell'ANCE medesima. Esse entrano in vigore con l'approvazione del Consiglio Generale dell'ANCE, il quale deve deliberare entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle modifiche predette.

In caso di mancata pronuncia, entro il suddetto termine, esse si intendono comunque approvate fatte salve le norme che risultino in contrasto con le deliberazioni dell'Assemblea dell'ANCE in materia di Statuti e Regolamenti.

Per l'elezione alle cariche associative è richiesto lo scrutinio segreto. A tal fine l'Assemblea all'inizio dei lavori nominerà, su proposta del Presidente, due Scrutatori.

Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente dell'ANCE Sardegna. Funge da Segretario il Segretario dell'ANCE Sardegna o persona designata a tal scopo dal Presidente.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea stessa.

Il verbale deve essere inviato ai componenti l'Assemblea entro quindici giorni dalla data della riunione.

ART. 10 - ATTRIBUZIONI DELL' ASSEMBLEA

Spetta all'Assemblea di:

- a) esaminare e approvare, su proposta del Consiglio Generale, il Bilancio preventivo e il Bilancio consuntivo, nonché la relazione annuale sull'attività dell'ANCE Sardegna di cui all'art. 12, comma 1, lett. a);
- b) deliberare il contributo paritetico in conformità di quanto previsto nell'annuale Delibera contributiva ANCE;
- c) definire le direttive di massima dell'azione associativa per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto;
- d) deliberare su ogni argomento che sia sottoposto al suo esame dal Presidente;
- e) eleggere:

Il Presidente

Il Vice Presidente su proposta del Presidente eletto
Il Tesoriere, su proposta del Presidente eletto
Il Presidente, un Componente effettivo e due Supplenti del Collegio dei Garanti Contabili
I Proviviri;
f) deliberare le modifiche allo Statuto e l'eventuale scioglimento dell'ANCE Sardegna

ART. 11 – CONSIGLIO GENERALE - COMPOSIZIONE

Il Consiglio Generale è composto da:

Il Presidente

Il Vice Presidente

I Presidenti delle Associazioni Territoriali o da altro componente l'organo direttivo che sia stato delegato per iscritto dal Presidente dell'Associazione Territoriale di appartenenza a rappresentarla nel Consiglio Generale; è ammessa delega al Presidente dell'Ance Sardegna

Il Presidente dei Giovani Imprenditori

Il Tesoriere

Ogni componente il Consiglio Generale ha diritto a un voto.

Alle riunioni del Consiglio Generale nelle quali siano posti all'ordine del giorno le materie di cui all'art.12 lett. a) b) e c) partecipa anche il Vice Presidente dell'ANCE per i Rapporti Interni o un Dirigente ANCE incaricato.

Alle riunioni del Consiglio Generale possono partecipare, senza diritto di voto: il Past President, i Coordinatori delle Commissioni referenti, e su invito del Presidente il Presidente Collegio dei Garanti Contabili.

In caso di fusioni tra più Associazioni dovrà essere garantita adeguata rappresentanza a tutti i territori che, se non presenti ad altro titolo, partecipano alle riunioni con un proprio esponente concordato tra le stesse Associazioni Territoriali.

È ammessa la partecipazione attraverso l'ausilio di strumenti di videoconferenza salvo che per le votazioni a scrutinio segreto.

Il Consiglio Generale si riunisce di norma almeno una volta ogni tre mesi.

Il Consiglio Generale è validamente costituito quando sono rappresentate la maggioranza delle Associazioni Territoriali componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti o rappresentati, eccetto quelle di cui all'art.18 ultimo comma che devono essere assunte con voto unanime di tutti i componenti il Consiglio Generale.

Sono invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Generale i Segretari delle Associazioni Territoriali aderenti, nonché persone particolarmente esperte nelle materie all'ordine del giorno.

I componenti del Consiglio Generale decadono dalla carica qualora perdano i requisiti di cui al secondo e terzo comma dell'art. 7 del presente Statuto.

ART. 12 –CONSIGLIO GENERALE – ATTRIBUZIONI

Spetta al Consiglio Generale:

- a) predisporre e presentare all'esame e approvazione dell'Assemblea la relazione annuale sull'attività dell'ANCE Sardegna;
- b) predisporre e presentare all'esame e approvazione dell'Assemblea il Bilancio preventivo e il Bilancio consuntivo dell'ANCE Sardegna;
- c) sovrintendere alla gestione economica - finanziaria dell'ANCE Sardegna, di cui all'Art. 21;
- d) proporre all'Assemblea la misura e le modalità di riscossione dei contributi associativi in conformità con quanto previsto nell'annuale Delibera contributiva ANCE;
- e) verificare la congrua ed efficace amministrazione del patrimonio dell'ANCE Sardegna di cui all'art. 20;
- f) nominare Commissioni per lo studio e la trattazione dei problemi riguardanti la categoria a livello regionale;
- g) curare il conseguimento dei fini associativi disponendo, anche in attuazione di decisioni dell'Assemblea, tutti gli atti che valgano a raggiungere tali fini a livello regionale;
- h) nominare i rappresentanti dell'ANCE Sardegna in tutti gli enti amministrativi, istituzioni, comitati, commissioni e in genere dovunque si renda necessaria ed opportuna la rappresentanza dell'ANCE Sardegna e della categoria a livello regionale;
- i) proporre all'Assemblea, di propria iniziativa o su richiesta di almeno 50% delle Associazioni Territoriali aderenti, modifiche allo Statuto associativo, purché non siano in contrasto con lo Statuto dell'ANCE;
- j) fornire linee di indirizzo relative alle aree di attività degli uffici dell'ANCE Sardegna, approvare il Regolamento per il trattamento del personale;
- k) deliberare, su proposta del Presidente, in ordine alla nomina o alla risoluzione del rapporto di lavoro del Segretario;
- l) decidere in merito alla presentazione all'Assemblea dell'ANCE di ricorsi avversi alle delibere, adottate dal Consiglio Generale dell'ANCE, di sospensione o di modifica di azioni ritenute in contrasto con le direttive generali dell'ANCE;

- m) assumere le delibere di cui all'art.18 ultimo comma;
 - n) nominare, su proposta del Presidente, i coordinatori delle Commissioni referenti;
 - o) assumere e licenziare, su proposta del Presidente, il personale dell'ANCE Sardegna e determinare il trattamento economico del personale stesso;
 - p) individuare e proporre all'Assemblea il Presidente da eleggere.
- In caso di urgenza, il Consiglio Generale può esercitare i poteri dell'Assemblea, salvo ratifica da parte della stessa che a tal fine verrà convocata al più presto.

ART. 13 – PRESIDENTE ELEZIONI E ATTRIBUZIONI

Il Presidente dell'ANCE Sardegna è eletto dall'Assemblea.

Per l'elezione a Presidente è preferibile che il candidato soddisfi i requisiti di aver ricoperto analoga carica presso una Associazione Territoriale e/o di avere un'adeguata esperienza e rappresentatività.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'ANCE Sardegna di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Il Presidente cura l'attuazione di quanto deliberato dall'Assemblea e dal Consiglio Generale ed esercita tutti i compiti attribuiti dal presente Statuto.

La carica di Presidente di ANCE Sardegna è incompatibile con quella di Presidente dell'Associazione Provinciale di appartenenza fatte salve eventuali eccezioni che dovranno essere sottoposte preventivamente all'approvazione del Consiglio Generale di ANCE e, successivamente deliberate all'unanimità dai componenti del Consiglio generale dell'ANCE Sardegna.

Il Presidente è individuato dal Consiglio Generale dell'ANCE Sardegna che lo propone all'Assemblea.

ART. 14 - VICE PRESIDENTE- ELEZIONE ED ATTRIBUZIONI

Il Vice Presidente è eletto dalla Assemblea su proposta del Presidente.

Oltre alle attribuzioni espressamente previste dal presente Statuto il Vice Presidente assolve i compiti a lui demandati dal Presidente e lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

In caso di cessazione dalla carica del Vice Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Presidente, fino all'Assemblea che procede alla sostituzione.

ART.15 - TESORIERE

Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea su proposta del Presidente e rimane in carica fino alla cessazione del mandato del Presidente.

È componente del Consiglio Generale.

Partecipa senza diritto di voto all'Assemblea.

La carica di Tesoriere non deve coincidere con quella di altro Componente il Consiglio Generale.

In caso di prolungata assenza o impedimento o di cessazione dalla carica nel corso del quadriennio, le attribuzioni del Tesoriere sono attribuite dal Presidente al Vice Presidente fino a quando non vengano a cessare l'assenza o l'impedimento stesso o in attesa che l'Assemblea, alla prima riunione, provveda all'elezione del nuovo Tesoriere. Il Tesoriere svolge le funzioni di cui all'art.21 e predispone le relazioni al Bilancio Consuntivo e Preventivo, presentandole al Consiglio Generale e all'Assemblea.

ART. 16 - COLLEGIO DEI GARANTI CONTABILI

Il Collegio dei Garanti Contabili è composto da tre componenti effettivi.

L'Assemblea di ogni quadriennio, in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente dell'ANCE Sardegna, elegge a scrutinio segreto tra i suoi componenti il Presidente, un componente effettivo e due supplenti del Collegio dei Garanti Contabili.

Al Presidente dell'ANCE spetta la nomina del terzo componente effettivo del Collegio dei Garanti Contabili.

Il Collegio dei Garanti Contabili esercita il controllo sulla gestione dei fondi e del patrimonio dell'ANCE Sardegna e ne riferisce all'Assemblea con un'apposita relazione sul Bilancio consuntivo.

ART. 17 - PROBIVIRI

Le eventuali controversie insorgenti tra le Associazioni aderenti all'ANCE Sardegna o tra alcune di queste e l'ANCE Sardegna sono devolute ai Probiviri dell'ANCE Sardegna medesimo.

Le eventuali controversie insorgenti tra l'ANCE Sardegna e l'ANCE o gli altri Organismi associativi regionali inerenti l'interpretazione e l'applicazione delle norme dello Statuto dell'ANCE relative agli Organismi associativi regionali sono demandate ai Probiviri dell'ANCE stessa, a norma dello Statuto di questa.

L'Assemblea di ogni quadriennio, in un anno diverso da quello dell'elezione del Presi-

dente, elegge scrutinio segreto, quattro Probiviri, i quali durano in carica quattro anni. Ciascun Componente dell'Assemblea può esprimere un massimo di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da ricoprire, nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita le Associazioni Territoriali a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Probiviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa, in possesso dei requisiti di indipendenza, terzietà e imparzialità previsti dalla legge.

La carica di Probiviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Probiviro di qualsiasi Organizzazione del sistema confederale, nonché con ogni altra carica interna all'ANCE Sardegna.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte fra le Associazioni aderenti ovvero tra le Associazioni e l'Organismo regionale, che non si siano potute definire bonariamente.

I ricorsi devono essere presentati entro 90 giorni dagli atti e/o fatti ritenuti pregiudizievoli da una o più parti e devono essere accompagnati dal deposito di una cauzione, a pena di irricevibilità del ricorso, il cui importo è determinato annualmente dai Probiviri.

Il deposito cauzionale deve essere versato in favore dell'ANCE Sardegna ed in caso di vittoria del ricorrente verrà integralmente restituito.

In caso di soccombenza del ricorrente la somma verrà trattenuta e destinata al finanziamento di progetti speciali.

Per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Probiviro di sua fiducia, scelto tra i Probiviri eletti dall'Assemblea. Il Presidente del Collegio è scelto tra i restanti Probiviri, con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta anche da uno solo dei Probiviri nominati, al Presidente del Tribunale di Cagliari tra quelli eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste in materia dal Codice di procedura civile, nonché dal Codice Etico.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel Regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti, entro trenta giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori quindici giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'ANCE Sardegna entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di ANCE Nazionale.

Salvo diversa disposizione, ai Probiviri compete l'interpretazione del presente Statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione.

Salvo quanto previsto dall'art.9 dello Statuto di ANCE, la decadenza delle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alla designazione e/o alle nomine, dai Probiviri, per gravi motivi tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse, previa audizione degli interessati.

Eventuali ricorsi avverso a tali provvedimenti, adottati dai Probiviri, sono rimessi ai Probiviri di ANCE nazionale.

Qualora i Probiviri operativi a livello regionale siano inferiori a quattro per la loro mancata elezione o per la loro assenza per qualsiasi motivo, ivi compreso impedimento, dichiarazione di decadenza, incompatibilità per ricsuzione, etc; ovvero in caso di loro inerzia, ciò comporta l'intervento dei Probiviri di ANCE in funzione surrogatoria.

In tal caso l'eventuale appello avverso la decisione resa dal collegio giudicante composto dai Probiviri di ANCE è rimesso ai restanti Probiviri di ANCE non investiti della vertenza in primo grado.

Tutte le procedure davanti ai Probiviri, e i relativi termini, sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

ART. 18 - SEGRETARIO

Il Segretario sovrintende a tutti gli uffici e ne coordina le attività assumendo la responsabilità del funzionamento della struttura e assicurando il coordinamento delle attività associative, nel pieno rispetto delle disposizioni statutarie.

Su incarico del Presidente dell'ANCE Sardegna, il Segretario promuove e cura tutte le attività utili al perseguimento degli scopi statutari e attua le disposizioni del Presidente, al quale propone le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi Statutari.

Il Segretario partecipa all'Assemblea e a tutte le riunioni degli Organi dell'ANCE Sar-

degna ed ha facoltà di intervenire alle riunioni delle Commissioni Referenti e di tutti i Gruppi di Lavoro.

Su incarico del Presidente dell'ANCE Sardegna, il Segretario promuove le riunioni dei Segretari delle Associazioni Territoriali per il migliore coordinamento dell'attività associativa e per l'esame degli aspetti di prevalente interesse organizzativo dell'attività dell'Ance Sardegna.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale, sottoscrivendoli unitamente alla persona che li presiede.

La carica di Segretario di ANCE Sardegna non è cumulabile con quella di Segretario di Associazione Territoriale e/o con la carica di Segretario di Associazione provinciale e/o regionale di Confindustria, fatte salve eventuali eccezioni che dovranno essere sottoposte preventivamente all'approvazione del Consiglio Generale di ANCE dopo aver acquisito il parere favorevole del Consiglio di Presidenza di ANCE e successivamente deliberate all'unanimità dei componenti del Consiglio Generale dell'ANCE Sardegna.

ART. 19 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Su delibera del Consiglio Generale, l'ANCE Sardegna può dotarsi di apposito personale per l'espletamento della propria attività.

Può avvalersi, inoltre, delle eccellenze, competenti per specifiche materie, presenti presso le Associazioni Territoriali.

Tale collaborazione, di intesa con l'Associazione Territoriale interessata, dovrà essere formalizzata mediante specifici contratti di distacco di personale o altra forma contrattuale secondo le norme di legge, fatte salve eccezioni che dovranno essere sottoposte all'approvazione del Consiglio Generale dell'ANCE, previo parere favorevole del Consiglio per la verifica degli adempimenti contributivi di ANCE che ne valuterà la congruità.

ART. 20 - PATRIMONIO SOCIALE

Il Patrimonio sociale è costituito:

- a) dai contributi di cui al precedente art. 6;
- b) dai beni e dai valori di proprietà dell'ANCE Sardegna;
- c) dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;
- d) dalle erogazioni fatte a qualsiasi titolo a favore dell'ANCE Sardegna.

Con il fondo sociale si provvede alle spese per il funzionamento dell'ANCE Sardegna

ed a tutte le occorrenze ed impegni connessi allo svolgimento della sua attività. Durante la vita dell'ANCE Sardegna non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve di capitale.

ART. 21 - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE

Alla gestione economico-finanziaria dell'ANCE Sardegna, provvede il Presidente di concerto con il Tesoriere.

Gli atti della gestione economico-finanziaria sono compiuti dal Presidente.

Gli atti della gestione economico-finanziaria possono essere compiuti, su apposita delega del Presidente, anche dal Tesoriere.

In caso di scioglimento dell'ANCE Sardegna le eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

ART. 22 - ESERCIZIO FINANZIARIO – BILANCIO

Almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea che deve procedere all'approvazione del Bilancio preventivo e del Bilancio consuntivo annuale, gli stessi sono sottoposti al Collegio dei Garanti contabili che redige una relazione scritta.

Il Bilancio preventivo e il Bilancio consuntivo sono composti da:

stato patrimoniale

rendiconto economico

nota integrativa

prospetto delle fonti e degli impieghi

relazione del Tesoriere

relazione del Collegio dei Garanti Contabili

relazione della società di revisione eventualmente incaricata

Dei documenti che compongono il Bilancio preventivo e consuntivo le Associazioni aderenti possono prendere visione presso la sede dell'ANCE Sardegna nei dieci giorni che precedono la riunione dell'Assemblea di cui al primo comma.

ART. 23 - ADEGUAMENTO ALLE NORME-TIPO ANCE

Gli Statuti degli Organismi Regionali devono essere conformi alle norme tipo deliberate dall'Assemblea dell'ANCE.

Gli Organismi Regionali sono tenuti all'adeguamento dei propri Statuti entro sei mesi dalla comunicazione delle delibere assunte dagli organi competenti.

Il mancato adeguamento comporta la nullità delle norme difformi e l'automatica applicazione delle norme stabilite dall'ANCE, nonché la decadenza dal contributo erogato da ANCE, ai sensi dell'art.6, fino al formale adeguamento delle norme.

ART. 24 - RINVIO ALLA NORMATIVA ANCE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme dello Statuto di ANCE.

ART. 25 - RAPPORTI TRA L'ANCE SARDEGNA E CONFINDUSTRIA SARDEGNA

I rapporti tra l'ANCE Sardegna e la CONFINDUSTRIA Sardegna sono definiti dalle intese raggiunte su scala nazionale tra l'ANCE e la CONFINDUSTRIA, su scala regionale tra l'ANCE Sardegna e la CONFINDUSTRIA Sardegna stessa.

NORME TRANSITORIE

I

Le previsioni e gli obblighi di cui agli articoli 6 e 24 del nuovo Statuto-tipo degli OAR sono immediatamente operativi e viene conferito pieno potere di controllo e intervento al Consiglio per la verifica degli adempimenti contributivi.

A tal fine gli indicatori di valutazione delle performance di cui al citato articolo 6 saranno operativi dal giorno della loro approvazione dai competenti organi dell'ANCE.